



Ordinanza municipale sulla custodia dei cani

Il Municipio

visti:

- la Legge sui cani del 19 febbraio 2008 e il relativo Regolamento dell'11 febbraio 2009;
- gli artt. 107, 192 LOC e 23, 24 RALOC;
- gli artt. 82, 93, 94, 95 e 96 del Regolamento organico comunale;

ordina

Art. 1. Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina il comportamento e le responsabilità che i detentori di cani, proprietari e detentori anche occasionali, devono assumere nella custodia del proprio animale sull'intero territorio comunale. Essi sono direttamente responsabili nell'attuazione delle presenti disposizioni.

Art. 2. Annuncio

I proprietari di cani sono tenuti ad annunciare tempestivamente il/ i loro cane/i alla banca dati designata dal Cantone, secondo istruzioni dell'Ufficio del veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di Legge.

Art. 3. Corsi

1. Chi non ha mai posseduto un cane è tenuto a frequentare gli appositi corsi teorici e pratici.
2. I detentori di cani di cui all'elenco delle razze sancito dall'art. 11 del Regolamento cantonale sui cani sottostanno all'obbligo di ottenere l'autorizzazione di detenzione dall'Ufficio del veterinario cantonale prima dell'acquisto del cane, sottoponendo al Municipio per preavviso la documentazione prevista dalle norme cantonali.

Art. 4. Disposizioni generali

1. Nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali (pubbliche vie, piazze, parchi, giardini e altri luoghi pubblici o aperti al pubblico) i cani di qualsiasi razza ed indole devono sempre essere tenuti al guinzaglio e, se richiesto dalle circostanze, muniti di museruola.
2. Nelle aree accessibili al pubblico i cani adulti delle razze elencate all'art. 11 del Regolamento cantonale sui cani possono essere condotti soltanto individualmente.
3. Fanno eccezione agli obblighi di cui ai capoversi precedenti i cani da protezione e da conduzione del bestiame, da soccorso, degli organi della polizia, delle guardie di confine e dell'esercito, i cani per i disabili e quelli da caccia, durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.
4. Il Municipio può proibire l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, nei luoghi pubblici che saranno adeguatamente segnalati.

Art. 5. Fuga

La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi deve essere immediatamente segnalata alla Cancelleria comunale o fuori dagli orari d'ufficio al Posto di Polizia di Giubiasco.

Art. 6. Cani incustoditi

1. Il detentore è tenuto ad adottare le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.
2. I cani non custoditi, di proprietà sconosciuta o irreperibile, sono catturati e collocati temporaneamente presso una Società per la protezione degli animali riconosciuta o presso altri enti con competenze analoghe.
3. La riconsegna avviene dietro versamento delle spese di recupero, trasporto e mantenimento, che sono a carico del proprietario o, in via subordinata, del detentore.
4. Resta riservata l'applicazione dell'art. 9 della presente Ordinanza.
5. Se la riconsegna non è richiesta entro un termine di 15 giorni, saranno presi i necessari provvedimenti.

Art. 7. Raccolta escrementi

1. Il detentore di un cane è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati gli escrementi lasciati dal suo cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico (marciapiedi, strade, piazzali, sentieri, parchi,

percorso vita, ecc.) e a depositarli nei cestini di raccolta rifiuti o in quelli espressamente indicati. In mancanza di ciò deve portarli al domicilio per l'eliminazione. È vietato abbandonarli in altri luoghi.

2. Il proprietario deve sempre avere con sé il materiale necessario per la raccolta degli escrementi. A tale scopo possono essere utilizzati gli appositi sacchetti in plastica messi gratuitamente a disposizione dal Comune nei distributori posati sul territorio.
3. Le regole di comportamento di cui sopra valgono anche per le proprietà private.

Art. 8. Quietè pubblica

I cani non devono disturbare la quietè pubblica, in particolare nelle ore notturne. Il detentore è tenuto ad adottare tutte le misure atte ad evitare situazioni di disturbo e reclami del vicinato, sia di notte, sia di giorno.

Art. 9. Tassa

Tutti i proprietari di cani sono soggetti al pagamento, per ogni cane detenuto, di una tassa annuale.

Art. 10. Eccezioni all'assoggettamento

Non sono soggetti al pagamento:

- i detentori di cani di età inferiore a 3 mesi;
- i detentori di cani deceduti prima del 1° aprile;
- i detentori entrati in possesso di un cane dopo il 30 settembre;
- i detentori che, dopo un proprio cambiamento di domicilio o un cambiamento di proprietà del cane, per l'animale in oggetto possono comprovare l'avvenuto pagamento della tassa dell'anno presso il Comune di provenienza.

Art. 11. Ammontare della tassa

La tassa sui cani viene fissata in fr. 80.00 annui per cane; l'importo è comprensivo della quota di fr. 25.00 di spettanza cantonale.

Art. 12. Prelievo

La tassa viene notificata ai detentori di cani come definiti in base agli artt. 15 e 16 della presente Ordinanza ed è pagabile entro 30 giorni. Sono escluse tasse pro rata tempore.

Art. 13. Recupero di tasse arretrate

Nel caso in cui dovessero emergere casi di cani senza microchip o non registrati all'anagrafe canina e si rendesse pertanto necessario procedere con il recupero di eventuali tasse arretrate, il Municipio potrà procedere alla fatturazione per gli anni arretrati di sua competenza e segnalerà il caso all'Autorità cantonale competente.

Art. 14. Infrazioni

1. Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di fr. 10'000.00, riservato l'art. 21 della Legge sui cani. In caso di recidiva la multa sarà aumentata di conseguenza.
2. L'importo minimo della multa per le infrazioni di cui all'art. 7 cpv. 1 e 2 è di fr. 100.00.
3. La procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC.

Art. 15. Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza si rinvia alle disposizioni di Legge in materia cantonale e federale ed ai rispettivi Regolamenti di applicazione.

Art. 16. Entrata in vigore - Abrogazione

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione e abroga quella del'8 settembre 2009.

Art. 17. Pubblicazione - Ricorsi

La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali per il periodo di 15 giorni e meglio dal 18 luglio 2014 al 1° settembre 2014.

Contro questa ordinanza può essere interposto ricorso, al Consiglio di Stato, entro 15 giorni dall'inizio della pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO
Flavio Petraglio
IL SEGRETARIO
Gianpietro Lucca

